FAQ

Schema di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014).

Comune richiedente	Oggetto	Risposta	Professionista
cuc@comune.albisola-superiore.sv.it	Abbiamo stipulato un accordo consortile tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure per la costituzione della CUC. Successivamente abbiamo: Individuato il Responsabile dell'Ufficio gare della CUC e lo abbiamo iscritto sul sito ANAC come RASA della CUC; Richiesto l'iscrizione della Centrale unica di Committenza all'AUSA; Profilato i singoli RUP dei Comuni associati in qualità di RUP operanti nella CUC con il codice AUSA rilasciato dall'ANAC. In questo modo per le acquisizioni di competenza della CUC i singoli RUP operanti nella CUC posso richiedere SMART CIG e CIG. Considerato che gli addetti al call center o comunque l'ANAC non ha rilasciato istruzioni chiare sulla procedura operativa da seguire chiediamo chiarimenti e se è corretto il nostro operato.	Per dare una risposta corretta alla prima domanda (se la CUC è una Stazione Appaltante da iscrivere all'AUSA, con relativa articolazione per centri di costo) è necessario un confronto immediato con l'Anca: se loro intendono la SA come struttura con soggettività giuridica, la CUC non ce l'ha. Se intendono come stazione appaltante un'articolazione organizzativa o un organismo che può anche non avere soggettività giuridica, allora il ragionamento del Comune di Albissola è corretto. L'art. 3 del Codice dei contratti, al comma precisa che "L'espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicativi e gli altri soggetti di cui all'articolo 32." E l'articolo 32 individua tutte entità (pubbliche o private) con soggettività giuridica, quindi, in base a questi riferimenti normativi, all'AUSA si iscrive il Comune presso il quale ha sede la CUC (Ufficio Comune o ufficio Capofila).	BARBIERO

cuc@comune.albisola-superiore.sv.it	Che differenza c'è operativamente e giuridicamente tra la definizione di UFFICIO COMUNE e ENTE CAPOFILA presente nella stesura della convenzione ANCI? E come ci si comporta in merito alla registrazione presso ANAC ovvero l'ufficio Comune va profilato come centro di costo della CUC (soggetto AUSA) e i singoli RUP si profilano con RUP della CUC? Nel caso di ENTE CAPOFILA si mantiene l'iscrizione AUSA delle stesso e i singoli RUP dei comuni associati si profilano come?	La distinzione è riferita ai due modelli organizzativi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. L'Ufficio comune è l'articolazione organizzativa, costituita presso uno degli enti associati e sostenuta con risorse umane e strumentali dagli altri, deputata ad operare come Centrale unica di committenza. L'Ufficio comune si configura quindi come la CUC. Nel caso di ente capofila, lo stesso è delegato ad operare dagli altri enti associati in loro nome e, pertanto, svolge il ruolo di Centrale Unica di committenza. Nel caso dell'Ufficio comune, la SA iscritta all'AUSA come CUC è il Comune presso il quale l'ufficio è costituito. Nel caso dell'ente capofila, questo è la SA iscritta all'AUSA come CUC. In entrambe i casi, il personale degli altri Comuni operante presso l'Ufficio comune o presso l'ente capofila in base alla convenzione è profilabile come RUP in qualità di RUP operante nella CUC con il codice AUSA rilasciato dall'ANAC.	BARBIERO

torricella.l@cmaf.fc.it	In merito allo schema di convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza pubblicato sul sito ANCI ed in relazione alle modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs 163/06 modificato dall'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, con la presente si formula il seguente quesito: Nel caso disciplinato dall'art. 10 dello Schema di convenzione (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) si chiede se il Responsabile del procedimento comunale, individuato come operante presso la Centrale unica di committenza, debba acquisire, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo di gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale o mediante il profilo della Centrale di Committenza?	Il quesito sottoposto riguarda la fase dello svolgimento della procedura per l'acquisizione del bene, del servizio o dei lavori e riguarda il ruolo del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune associato al quale compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale, come peraltro specificato dal comma 5 punto b.1.) dell'art. 19 dello schema di convenzione.	LUCIDI

segretario@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it	I Comuni facenti parte della Comunità Collinare del Friuli in provincia di Udine, intendono costituire una centrale unica di committenza. Ciò premesso sono sorti dubbi circa la esatta individuazione della forma della costituenda struttura. Il sottoscritto ritiene che la CUC non abbia personalità giuridica, ma costituisca semplicemente un modello organizzativo; pertanto l'attività svolta dalla CUC deve necessariamente essere imputata al Comune nei confronti del quale si opera. Da ciò deriva che la legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente che resta stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.	Al punto 4 dell'articolo 2 dello Schema di Convenzione è specificato che la *"struttura organizzativa istituita dal Comune di…….per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica…."* Pertanto la gestione di eventuali contenziosi rimangono in capo al singolo Comune salvo il necessario scambio di informazione tra Comune e Ufficio Comune / Ente capofila (Centrale di Committenza) Vedi anche art. 15 dello schema di convenzione	LUCIDI

carmenpastore@yahoo.it Comune di Castelgrande	Questo Ente intende costituire la CUC ricorrendo alla forma dell'Ufficio comunale di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000 con conseguente distacco, o simile istituto, del personale presso l'Ente capofila, sede dell'Ufficio medesimo. Allo scopo, utilissimo ausilio ai provvedimenti da porre in essere è lo schema di convenzione proposto da ANCI. Si ritiene che il distacco non implichi necessariamente che l'attività del personale incaricato debba essere svolta presso il Comune capofila, potendo essa essere espletata presso l'Ente di appartenenza almeno per procedure sino ad un certo valore, fermo restando che si opererebbe nel contesto dell'Ufficio Comunale e che, pertanto, anche gli atti adottati rientrerebbero nelle determinazioni dello stesso (art. 16 c. 5 schema di comunicazione). Si domanda se detta interpretazione può considerarsi corretta	Il Quesito proposto riguarda le modalità organizzative di funzionamento dell'Ufficio Comunale che opera come Centrale di Committenza. Pertanto attraverso l'atto di convenzionamento potranno essere disciplinati gli aspetti organizzativi tra cui quelli relativi alla collocazione del personale in considerazione comunque delle prioritarie esigenze sottese alla centralizzazione delle attività di approvvigionamento (risparmi di spesa) e in coerenza con l'esigenza di snellimento e semplificazione dell'attività. Si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 17 dello Schema di Convenzione: [in caso di organizzazione con Ufficio comune] 3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.	LUCIDI

Dott. Emilio Ferrante Segretario generale comuni di Olgiate Comasco e San Fermo Della Battaglia segretario@comune.olgiate-comasco.co.it	Nella guida alla predisposizione delle convenzioni in oggetto, (punto 3, ultimo capoverso) è evidenziato che sussistono diversi ambiti di non applicabilità delle disposizioni in materia di acquisizione di Cig . Potete cortesemente indicare quali sono e a quali normative fare riferimento	Alla codifica Cup-Cig sfuggono, oltreché i contratti non classificabili quali appalti pubblici secondo le linee interpretative di cui alla determinazione Avcp n.10/10, i pagamenti che le Pa effettuano con lo strumento della cassa economale. Per un approfondimento circa la non applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità (e quindi di CIG) si rimanda alla citata Determinazione AVCP n. 10 del 2010 e alle FAQ pubblicate a Novembre 2011	LUCIDI
Dott.ssa Francesca Garbati Responsabile dei Servizi finanziari Comune di Seravezza francesca.garbati@comune.seravezza.lucca.it	Buongiorno, questo Comune non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 abitanti avrebbe intenzione di aderire a START per gestire acquisizione di lavori, beni e servizi, direttamente senza aderire a nessun modello aggregativo (unione, convenzione...). La Regione Toscana con Delibera di dicembre 2014 si è riconosciuta come soggetto aggregatore : sembrerebbe pertanto legittimo ai sensi dell'art 33 c 3bis DLgs. n. 163/2006 procedere autonomamente senza limiti di soglia per l'acquisizione di beni o servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip o da START. Il dubbio che abbiamo in particolare è per i lavori pubblici, visto che la norma parla della possibilità di agire in deroga solo per le forniture e servizi: per i lavori pubblici dal 01/07/2015 a normativa vigente non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza ? Si chiede un aiuto interpretativo	L'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che i soggetti aggregatori sono uno tra i possibili modelli di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto si ritiene che anche per i lavori si può ricorrere, a partire dal 1/7/2015, al Soggetto Aggregatore costituito dalla Regione Toscana.	LUCIDI

segretario@comune.valledoria.ss.it segretario comunale Stella Serra	Sono un segretario comunale lavoro nella Regione Sardegna (a Statuto speciale). I Comuni dove lavoro ed altri Comuni limitrofi (tutti al di sotto dei 10.000 abitanti) non fanno parte di Unione di Comuni . Si stava ipotizzando di costituire una Stazione Unica Appaltante con funzioni di centrale di acquisto attraverso accordo convenzionale ex art. 30 D.L.gs. n° 267/2000; Per il funzionamento è necessario iscriversi quale soggetto aggregatore di cui al DPCM 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U. 20.01.2015) con i requisiti ivi previsti (200.000.000 nel triennio cumulativi di tutti i Comuni aderenti alla convenzione)?	L'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto-legge n. 66 del 2014, prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014 (CONSIP E REGIONI) , che svolgono attività' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Possono, quindi, chiedere l'iscrizione come soggetto aggregatore le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. Il triennio di riferimento è 2011-2012-2013.	LUCIDI

comunedicastellalto2@virgilio.it L'UFFICIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI LL.PP. E MANUTENTIVO: Luigi Pallitti	Le porgo i seguenti quesiti in ordine all'applicazione dell'art 33 del D.Lgs 163/2006 "lavori, servizi e forniture centralizzati", premettendo che, il Comune di Castellalto di oltre 7.500 abitanti, appartiene all'Unione dei Comuni: 1) Abbiamo avviato la procedura di indagine di mercato, tramite Broker, per l'affidamento, a compagnie di Assicurazione, della copertura del rischio RCT / RCO dell'Ente, nel mese di dicembre 2014, ed avendo ricevuto l'esito dell'indagine di mercato in data 8.1.2015, tale procedura, secondo Lei, è soggetta alla competenza della CUC non avendo generato il CIG entro il 31.12.2014? 2) Abbiamo approvato un progetto preliminare per la riparazione dei due edifici scolastici. Nel quadro economico dell'opera sono previste spese per l'esecuzione, da parte di ditte specializzate, di indagini sulle caratteristiche dei materiali esistenti. L'affidamento di tali indagini vanno assoggettate alla competenza della CUC, quali servizi tecnici o in quanto riferiti ed inseriti nel Quadro Economico dell'Opera Pubblica sono fino al 30.06.2015 di competenza esclusiva del Comune? 3) Le proroghe di acquisti di beni e servizi, in attesa di nuova procedura di gara (anche eventualmente sul MEPA) effettuati entro il 31.12.2015 possono essere gestite con lo stesso CIG generato per il contratto principale ovvero bisogna generare un nuovo CIG e pertanto assoggettarle alla competenza della CUC?	1) Poiché la disposizione sulla centralizzazione di beni e servizi è entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 ed il CIG non è stato generato precedentemente a tale data si ritiene che la procedura debba essere assoggettata alla costituzione di una CUC 2) I rilievi e le indagini specialistiche (come quelle relative alle caratteristiche dei materiali esistenti) essendo propedeutiche alla progettazione definitiva, devono intendersi affidamento di servizi a tutti gli effetti e come tali assoggettati alla competenza della CUC. 3) Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.	Lucidi - Olivieri

sindaco@comune.rapolla.pz.it Il Sindaco Michele SONNESSA	Con riferimento allo schema di convenzione predisposto da codesta associazione le sarei grato se ci precisasse il numero minimo di abitanti che la composizione dei Comuni dovrebbe avere.	Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di "aggregare" e "razionalizzare la spesa" attraverso economia di scala. Pertanto al momento non ci risulta, a tal riguardo, un'interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.	Olivieri

maricaccamo@gmail.com Comune di Rodì Milici ***per essere contattati 0909741010 o 3317475821***	Gentilissimi scrivo per conto del Comune di Rodì Milici facente parte dell'Unione dei Comuni Valle del Patrì, avendo istituito una CUC non ci è chiaro come operare per acquisizione di beni servizi e forniture ad affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00. preciso quanto segue: abbiamo già fatto il profilo RASA presso ANAC per richiedere il CIG come CUC. ma ogni acquisizione di fornitura può il RUP del Comune procedere all'affidamento diretto utilizzando il CIG della Centrale Unica di committenza.	Il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisti diretti di importo diretto inferiore a 40.000 € deve ricorrere alla CUC utilizzando il CIG attribuito a quest'ultima. Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI/IFEL: **Art. 10** **(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)** 1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte aldifuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. 2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.	Lucidi

		3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione. 4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.	

segretario.monticelli@sintranet.it	Oggetto: Modalità operative art.33 c. 3bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Richiesta chiarimenti Il sottoscritto Sfriso Michele, sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina, con la presente si pregia richiedere chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 33, comma 3 bis, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In particolare si chiede: Se un Comune , con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, già aderente ad una centrale unica di committenza costituita presso l'Unione di cui fa parte, possa procedere autonomamente all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, oltre che "*attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento"* , ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, anche attraverso la piattaforma del mercato elettronico istituita dal Comune di Piacenza, aderendo alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa.	Il comune inferiore a 10.000, avendo già aderito ad una centrale di committenza ha adempiuto a quanto previsto dal riformulato art. 33 comma 3-bis del d.lgs n. 163/2006. Pertanto potrà autonomamente procedere all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche attraverso la piattaforma del mercato elettronico istituita dal comune di Piacenza. In realtà il comune sotto i 10.000 potrebbe comunque acquisire autonomamente, anche senza costituzione di CUC, beni e servizi con l'obbligo di utilizzo Mepa Consip o MEPA di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent- ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in lombardia, Start in toscana, Empulia in puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto).	Olivieri

Giuseppe Sozzi sono vicesindaco del Comune di Brembio (LO) 3319967229	Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia e Presidente dell'Associazione Comuni Lodigiani affiliati statutariamente ad Anci Lombardia. In questi giorni, molti colleghi rivolgono all'Associazione quesiti circa la possibilità, stante l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo art. 33 bis del "codice", di poter acquisire beni e servizi e dal 1 luglio 2015 lavori attraverso il mercato elettronico della Consip o della centrale regionale lombarda Sintel senza utilizzare la CUC (centrale Unica di Committenza) in particolare ci chiedono se non ci sono problemi nel conseguire presso l'ANAC il CIG o per i lavori il CUP. In sostanza le domande sono queste: per i Comuni non capoluogo di provincia è possibile oggi acquisire in autonomia beni e servizi ricorrendo al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni senza utilizzare le CUC ? esiste ancora la possibilità per i Comuni sopra i 10.000 abitanti di acquisire beni e servizi sino all'importo di €. 40.000 attraverso le procedure delle acquisizioni in economia (ex-art. 125 e 125 bis del d.lgs 163/2006) ?	Tra le diverse modalità di acquisizione di beni e servizi la norma (riformulato art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici) prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento; I comuni sopra i 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi per importi inferiore a 40.000 euro ma solo: 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune).Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune: a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive; b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio	OLIVIERI

Unione dei Comuni Alto Astigiano Giorgio Musso sindaco di Castelnuovo don Bosco presidente dell'unione dei Comuni Alto Astigiano	Siamo un Unione di comuni costituita, formata da 9 piccoli comuni, il piu' grande di 3.000 abitanti, gli altri, tutti sotto i 500 abitanti. Dobbiamo per Legge, attivare la Centrale Unica di Committenza per acquisto di beni e servizi e poi dal 1 Luglio, anche per i lavori pubblici. Si tratta adesso di capire che: i comuni approvando lo Statuto dell'Unione e avendo conferito all'Unione tutte le funzioni fondamentali previste dalla Legge, compresa quella di Organizzazione generale, debbono costituire nell'unione medesima, quale ente locale autonomo, riconosciuto dalla legge stessa, la Centrale Unica di Committenza, come da art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti, rapportato a ente gestore nell'Unione di Comuni, di cui all'art. 32 del Tuel. Quindi il quesito conseguente è: 1) E' possibile che in capo all'Unione sia costituita la C.U.C. con uno o piu' responsabili del procedimento, individuati transitoriamente, fino all'approvazione del bilancio dell'Unione ovvero della messa a regime della struttura organica dell'Unione, che possano operare in questa fase transitoria, nell'ambito dell'Unione stessa per il singolo comune associato e utilizzando il bilancio corrente comunale di ciascun comune in esercizio provvisorio ? E' possibile quindi mediante l'ANAC disporre che piu' responsabili di procedimento siano abilitati a richiedere i C.I.G. per le gare bandite dall'Unione per conto di ogni comune	Quesito 1. L'Unione è già Centrale di committenza. Dovranno al più specificare la scelta determinata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice nella convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale organizzazione generale. L'Unione gestisce tutti gli acquisti di lavori, servizi forniture per i Comuni che ne fanno parte. L'utilizzo del personale dei singoli Comuni nell'ambito dell'Unione è regolato in base alle convenzioni tra i Comuni e l'Unione. Possono essere registrati come RUP/RdP più risorse umane operanti presso l'Unione, al pari di quello che accade nelle altre stazioni appaltanti. La strutturazione organizzativa dell'Unione come centrale di committenza può prevedere una bipartizione/tripartizione. Quesito 2: il responsabile dell'edilizia scolastica del singolo Comune deve acquisire i banchi mediante l'unione, a meno che non utilizzi il MEPA (nel bando arredi sono individuati come tavoli allievi). Quesito 3. La copertura assicurativa risarcisce i danni subiti dal proprietario del bene. Ovviamente se la proprietà dei beni rimane in capo ai singoli comuni anche le polizze devono essere in capo ai singoli comuni. Cosa diversa invece è il procedimento per la scelta	Barbiero Barbiero Fortunato

	associato ? A regime, dopo l'approvazione del bilancio del'Unione, e della struttura organica dell'Unione, è possibile individuare uno o piu' responsabili della C.U.C. ovvero preposti ai singoli servizi o settori di acquisto beni, servizi e lavori ? 2) tenuto conto che all'art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti è scritto: *" I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art.32 del TU EE.LL. .....".* Il dubbio *è: sussistendo* la C.U.C. puo' un Responsabile di un servizio attribuito in capo all'Unione, per esempio pur essendoci i responsabili dei procedimenti C.U.C. il responsabile della funzione Edilizia Scolastica puo' acquistare i banchi della scuola senza avvalersi della C.U.C. ? data la modifica del suddetto comma che ha introdotto la dizione " *nell'ambito delle Unioni dei Comuni" ?* 3) Nell'ambito dell'Unione, per quanto concerne invece le coperture assicurative, tenuto conto che il patrimonio (strade comunali, edifici scolastici, ect.) restano di proprietà dei singoli comuni in Unione, è opportuno che le polizze assicurative per la tutela dei rischi siano ancora in capo ai singoli comuni oppure in capo direttamente all'Unione? Ovvero, avendo trasferite all'Unione di Comuni tutte le funzioni fondamentali, non si vorrebbe che il comune stipulasse la polizza assicurativa di copertura, e che poi la	dell'affidatario delle polizze. In questo caso è la Centrale di committenza a porre in essere la procedura e quindi l'Unione dei comuni	

	compagnia assicurativa, verificando che il comune non è piu' titolare diretto della funzione fondamentale non risarcisse gli eventuali danni. Come si potrebbe procedere ?		

segreteria@comune.tregnago.vr.it	Dopo aver esaminato la scheda da Voi elaborata, nella parte riservata ai Comuni non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi si chiede come possa essere praticabile l'approvvigionamento autonomo per valori inferiori alla soglia comunitaria (€ 207.000) ancorchè mediante strumenti/procedure interamente telematiche, mentre sia preclusa la possibilità di approvvigionamento per valori inferiori a 40.000 euro, quando anche in questo caso è obbligatoria la previa verifica di prodotti nei mercati elettronici. L'esempio che porto all'attenzione è il seguente: Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 50.000 lo posso fare autonomamente perché supera i 40.000 euro ed è al di sotto dei 207.000. Se devo acquistare sedie per la scuola primaria dell'importo di € 35.000 non lo posso fare perché mi devo prima agganciare ad altro Ente o soggetto aggregatore (sempre che ci sia). Quale sarebbe la differenza tra i due acquisti a parte l'importo ? L'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 recita: 450 "*Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali ….per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al*	Si fa presente che la scheda è stata leggermente modificata e si procede all'invio dell'ultima versione. Il limite dei 40.000 è riferito solo alle procedure tradizionali, pertanto se il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti procede ad acquisto Consip Mepa/piattaforme telematiche, in base al testo del coma 3-bis dell'art. 33, può tranquillamente operare singolarmente.	BARBIERO

	decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. …” Vero è che tale previsione normativa non ha subito modifiche, ma è altrettanto vero che le modifiche all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 sono intervenute successivamente e se vale il principio per i 40.000, perché non dovrebbe valere anche per importi fino a 207.000 ? Esiste poi anche l’altro problema dettato dal fatto che se anche se potesse andare sul mercato elettronico il sistema per l’ordine chiede di inserire il C.I.G. dell’acquisto. Il sito dell’A.n.a.c. per rilasciare lo smart Cig chiede l’autocertificazione ossia se si intende procedere all'acquisizione secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014, che mi pare di capire riguardi la deroga per i comuni terremotati e		

	per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Il quesito quindi sarebbe (uso il condizionale perché oramai non ci si raccapezza più): E' sicuro che si possa procedere autonomamente per acquisti e forniture per importi fino a 207.000 euro mediante Mepa Consip o di altre amministrazioni pubbliche ? E in caso affermativo, come raccordare tale eventualità con la richiesta del C.I.G. ?		

COMUNE di CROGNALETO sindaco@comunedicrognaleto.it ***Giuseppe D'Alonzo (346 8303330)***	La CUC nei piccoli comuni, sembrerebbe in deroga per le realtà ricomprese nelle aree sisma L'Aquila 2009, come da relativo DL! Ma la norma è valida per tutte le attività o solo per le attività rilegate al sisma? Ci sentiamo al telefono (PS: nel pm, poiché in mattinata sono in riunione)	L'obbligo di aggregazione /SUA/ soggetti aggregatoti non vale per i Comuni compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2012. Quando sarà concluso il periodo (completamento ricostruzione/chiusura fase successiva a quella emergenziale), dovranno assoggettarsi all'obbligo.	BARBIERO
comuneviticuso@libero.it sindaco	Si chiede di chiarire se per la stipula della convenzione tra comuni vi è un limite minimo di abitanti a cui fare riferimento.	Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di "aggregare" e "razionalizzare la spesa" e quindi al momento non ci risulta, a tal riguardo, un'interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.	Olivieri

tecnico@comune.sangiovanniilarione.vr.it	Con riferimento alla recente trasmissione della guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006) si propone il seguente quesito al fine della corretta applicazione della norma: Il Segretario Comunale sostiene che al fine di risolvere le problematiche derivanti dall'entrata in vigore della L. 114/2014 il Comune di San Giovanni Ilarione possa istituire una Centrale Unica di Committenza con altri due Comuni mediante stipula di apposita convenzione che all'Art. 1 riporta quanto segue 1.La presente convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i tre comuni in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006. 2.L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo con esclusione degli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00 e delle acquisizioni in economia). Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328	Si ritiene che la formulazione dell'articolo 1 è coerente con lo spirito della norma. Tuttavia si fa presente che con l'entrata in vigore del riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici i Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di beni e servizi devono ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla norma. Gli affidamenti in autonomia, sotto i 40.000, possono essere effettuati singolarmente, solamente dai comuni superiori a 10.000.	OLIVIERI

	del D.P.R. 207/2010. Allo scrivente ufficio sorgono dubbi sull'applicabilità di tale articolo della Convenzione, che prevede procedure autonome dei singoli comuni per gli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00.		
finanziaria@com-montereale-valcellina.regione.fvg.it	in relazione alla vostra nota dal titolo "Guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, ben e servizi (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006)", Le chiedo conferma se gli acquisti sul ME.PA rientrano tra gli strumenti alternativi su cui può fare affidamento il comune in attesa di entrare in unione o di convenzionarsi.	Si, gli acquisti sul mepa e consip rientrano tra gli strumenti alternativi offerti dalla norma.	Olivieri

Luigi Addeo Segretario Generale tel. 0442-80055 centralino 0442-80110 diretto	la pubblicazione del decreto presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio u.s. sta creando notevoli perplessità tra gli operatori degli Enti Locali: i Comuni o le Unioni di Comuni che, attraverso apposite convenzioni, hanno costituito delle centrali di committenza, possono operare in quanto tali oppure devono ottenere (cosa praticamente impossibile) l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori? A mio avviso, e per il dato testuale della norma (...i soggetti diversi...che svolgono attività di centrale di committenza...richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori),e per una sua lettura logico sistematica (ma come ,i Comuni che fino a pochi giorni fa potevano indire e gestire gare di qualsiasi tipo ed importo ,per il fatto di convenzionarsi tra loro non sarebbero più in grado di farlo?) si tratta di due istituti diversi, con finalità diverse: le centrali di committenza tra Comuni continuano a funzionare nell'ambito definito dalle apposite convenzioni; quelle che, avendone i requisiti (e non credo che ce ne siano),intendono iscriversi all'elenco dei soggetti aggregatori (per usufruire di eventuali contributi),fungendo da centrali di committenza per svariati enti pubblici, possono farlo a propria discrezione. E' corretta una simile interpretazione della norma? E' auspicabile un primo e sollecito chiarimento da parte dell'ANCI,in attesa di precisazioni da parte ministeriale.	I soggetti aggregatori di cui parla il riformulato articolo 33 comma 3-bis del codice dei contratti rappresentano solo un' alternativa offerta dalla norma di aggregazione. I comuni non capoluogo di provincia, pertanto, possono usufruire di altre modalità di aggregazione previste nella norma, anche perché il dpcm sui requisiti di iscrizione, quali soggetti aggregatori, prevede requisiti quantitativi molto stringenti. Pertanto i comuni che hanno costituito centrali di committenza attraverso convenzioni possono tranquillamente operare in base al disposto normativo	Olivieri

segr.com.servigliano@provincia.fm.it	Nelle slide pubblicate sul sito dell'ANCI si rileva che l'accordo può prevedere che i dipendenti/funzionari dei singoli enti aderenti, individuati come RUP/Rdp possano procedere ad acquisti (es. affidamenti diritti) in nome e per conto dell'Ufficio Comune -Centrale di committenza. Tale possibilità è prevista nella convenzione predisposta dall'ANCI? Se si mi può indicare gli articoli. Se no avete predisposto degli articoli appositi? Se si me li può inviare.	Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione Anci: **Art. 10** **(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)** 1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte aldifuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. 2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.	Lucidi

		3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione. 4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.	